

Prot. 1917/0360
DA 20/6/2020



TRIBUNALE DI TIVOLI

DECRETO N. 21 / 2020

Il Presidente

Visto il proprio decreto n. 15 del 2020, contenente le misura organizzative per le attività dell'Ufficio sino al 30 giugno p.v. con la espressa riserva di aggiornamento delle stesse in funzione della evoluzione della situazione sanitaria e degli interventi in merito delle Autorità;

Viste le successive disposizioni delle Autorità e ritenuta perciò oggi la necessità di implementare la attività giurisdizionale sino al 31 luglio 2020;

Sentiti i Magistrati dell'Ufficio, il Personale amministrativo ed il C.O.A. di Tivoli;

Decreta

le disposizioni tutte del decreto n. 15/2020 si applicano sino al 31 luglio p.v., con le seguenti modifiche:

A. ai sensi della lettera *d* del comma 7 art. 83 del decreto legge, per le udienze penali i giudici provvederanno come segue:

- saranno trattati in udienza in Tribunale i procedimenti previsti dal comma 3 dell'art.83 DL n.11 del 2020 e dall'art. 36 del DL 8 aprile 2020 n. 23: procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
- saranno altresì trattati, a prescindere da richiesta di parte, tutti i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari personali o di sicurezza;

P

- saranno trattati in udienza in Tribunale, a richiesta di parte avanzata entro il termine inderogabile di tre giorni, esclusi i festivi, prima dell'udienza fissata: a) i procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; b) i processi con misure cautelari reali, per i quali il giudice titolare, a fronte della richiesta ricevuta, fisserà l'udienza di trattazione in data anche diversa da quella originariamente prevista tenendo conto dei criteri tabellari vigenti;
- saranno tenute le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art.392 c.p.p., ma solo previa apposita declaratoria da parte del giudice su richiesta di parte; il PM e i difensori interessati presenteranno tali eventuali istanze entro tre giorni prima della data se già fissata per l'atto;
- nella trattazione dei procedimenti in questione ciascun giudice avrà cura di distribuire l'orario di chiamata degli affari con intervallo minimo di un'ora uno dall'altro, predisponendo l'attività da compiere in modo da rispettare i limiti massimi individuati di capienza dell'aula impegnata, tenendo anche conto della compresenza di persone detenute nell'edificio giudiziario e di afflusso complessivo di persone in attesa negli spazi comuni antistanti: il Presidente di Sezione garantirà il coordinamento secondo tali principi dell'attività di udienza;
- le udienze dei procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo da parte del GIP e di direttissima riguardanti detenuti presso la Casa Circondariale di Roma-Rebibbia potranno svolgersi con collegamento da remoto secondo lo schema già positivamente sperimentato dall'Ufficio GIP/GUP ai sensi dell'art. 83, comma 12, del decreto legge;
- le eventuali specifiche modalità di trattazione dei procedimenti da celebrare (variazioni di orario di udienza, variazioni nell'attività da compiere, eventuale svolgimento da remoto) verranno tempestivamente comunicate dal giudice titolare tramite PEC ai difensori e al PM di ciascun affare;



- dal 22 giugno 2020 saranno altresì trattati in udienza, a prescindere da richieste di parte, tutti i procedimenti fissati in dibattimento per la sola discussione o per la declaratoria di prescrizione o di altra causa estintiva del reato;
- saranno altresì fissate e tenute, a prescindere da richieste di parte, tutte le udienze nei casi previsti dall'art.392 c.p. e negli incidenti di esecuzione a carico di persone detenute;
- ad eccezione di quanto sopra deciso, sarà disposto ai sensi dell'art. 83, comma3 lett. g, del decreto legge il rinvio d'ufficio fuori udienza, (con le modalità già adottate nella precedente fase e richiamate nel decreto del Presidente del Tribunale n.12/2020), di tutti i procedimenti penali fissati, con sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui il procedimento è rinviato e comunque non oltre il 30 giugno 2020; la data di rinvio dovrà essere individuata dal giudice titolare alla luce dei criteri di priorità legali e tabellari, tenuto conto delle condizioni già straordinariamente critiche dei ruoli;

B. ai sensi della lettera *d* del comma 7 art. 83 del decreto legge, per le udienze civili i giudici provvederanno come segue:

- saranno anzitutto tenute le udienze per tutti procedimenti individuati dal comma 3 art. 83 del decreto legge;
 - le udienze dei procedimenti di cognizione, di quelli cautelari in senso lato e camerali saranno rinviate a dopo il 31 luglio se in fase di assunzione di mezzi di prova e altrimenti trattate con le modalità e limitazioni seguenti, fermo in tutti i casi il limite di 22 procedimenti per udienza:
 1. le udienze relative a procedimenti che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dagli ausiliari del giudice saranno svolte con scambio e deposito telematico di atti ai sensi della lettera *b* del comma 7 art. 83 del decreto legge. Per ciascuna udienza sarà trattato un numero non superiore a 15 procedimenti scelti anzitutto, e secondo la maggiore anzianità di ruolo, tra quelli fissati per la decisione e per provvedere sulle richieste istruttorie, così da
- 

mantenere anche gli impegni assunti nel programma di gestione, con rinvio a dopo il 31 luglio p.v. dei residui;

2. le udienze relative a procedimenti che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice potranno essere svolte mediante collegamenti da remoto ed il giudice impartirà le disposizioni necessarie e previste ai sensi della lettera f del comma 7 art. 83 del decreto legge; per ciascuna udienza potrà essere trattato un numero non superiore a 2 procedimenti scelti secondo la maggiore anzianità di ruolo, così da mantenere anche gli impegni assunti nel programma di gestione, con rinvio a dopo il 31 luglio p.v. dei residui; in casi particolari e comunque per le prime comparizioni ex art. 183 c.p.c. il giudice potrà trattarli con le modalità sub 3, nel limite di 6 procedimenti ad udienza scelti secondo la maggiore anzianità di ruolo, scaglionandoli ad orari distanziati di almeno 30 minuti e curando di garantire il rispetto della distanza tra coloro che vi intervengono;
 3. le udienze relative a procedimenti che richiedono la presenza anche di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice tra quelli soli individuati dal comma 3 art. 83 del decreto legge, saranno tenute in locale idoneo del Tribunale, ad orari scaglionati e curando di garantire il rispetto della distanza tra coloro che vi intervengono;
- le udienze del Settore lavoro, previdenza e assistenza saranno tenute, con le stesse modalità sopra indicate, con un numero massimo di 5 procedimenti in fase decisionale ed un numero massimo di 5 procedimenti fissati per la prima udienza di discussione, scelti secondo la maggiore anzianità di ruolo, così da mantenere anche gli impegni assunti nel programma di gestione, tra quelli che, per la natura degli incombeni da compiersi, non richiedono la presenza della parte personalmente, un numero massimo di 6 procedimenti con comparizione delle parti scelti secondo la maggiore anzianità di ruolo, scaglionandoli ad orari distanziati di almeno 30 minuti e curando di garantire il rispetto della distanza tra coloro che vi intervengono, nonché i procedimenti ex rito

Fornero fase sommaria in prima udienza e in fase decisionale, con rinvio a dopo il 31 luglio p.v. dei residui;

- le udienze nei procedimenti di esecuzione immobiliare saranno rinviate a dopo il 31 luglio p.v., tranne che per quelle di approvazione dei progetti di distribuzione, conversione, dichiarazione di inefficacia del pignoramento e cancellazione della sua trascrizione e dichiarazione di infruttuosità della espropriazione che saranno invece svolte con scambio e deposito telematico di atti ai sensi della lettera *b* del comma 7 art. 83 del decreto legge, nella misura massima di 25 procedimenti ad udienza scelti secondo la maggiore anzianità di ruolo, così da mantenere anche gli impegni assunti nel programma di gestione, con rinvio a dopo il 31 luglio p.v. dei residui; gli atti necessari, qualora mancanti, saranno tempestivamente depositati dalle parti in via telematica con attestazione di conformità;
- le udienze nei procedimenti di esecuzione mobiliare, in forma specifica e presso terzi saranno rinviate a dopo il 31 luglio p.v., tranne le udienze per la assegnazione o l'autorizzazione alla vendita e di conversione nelle esecuzioni mobiliari e quelle dei procedimenti di esecuzione presso terzi, che saranno svolte con scambio e deposito telematico di atti ai sensi della lettera *b* del comma 7 art. 83 del decreto legge, nella misura massima di 25 procedimenti ad udienza scelti secondo la maggiore anzianità di ruolo, così da mantenere anche gli impegni assunti nel programma di gestione, con rinvio a dopo il 31 luglio p.v. dei residui; gli atti necessari, qualora mancanti, saranno tempestivamente depositati dalle parti in via telematica con attestazione di conformità;
- le udienze nei procedimenti del Settore fallimentare relative a verifica dello stato passivo, prefallimentari e di approvazione del rendiconto e di opposizione allo stato passivo saranno svolte con scambio e deposito telematico di atti ai sensi della lettera *b* del comma 7 dell'art. 83 del decreto legge, nella misura massima di 20 procedimenti ad udienza scelti secondo la maggiore anzianità di ruolo, così da mantenere anche gli impegni assunti nel programma di gestione, con rinvio a dopo il 31 luglio p.v. dei residui;



- le udienze presidenziali nelle separazioni consensuali saranno rinviate a dopo il 31 luglio p.v.; tuttavia potrà procedersi a trattazione con udienza cartolare, nella misura massima di 20 procedimenti ad udienza scelti secondo la anzianità di ruolo, così da mantenere anche gli impegni assunti nel programma di gestione, qualora le parti ne facciano concorde richiesta entro il decimo giorno antecedente l'udienza già fissata, inviando telematicamente la relativa istanza attestante la impossibilità della riconciliazione e la richiesta di trattazione scritta e di omologazione con rinuncia a qualsiasi eccezione sul punto;
- le udienze presidenziali nelle separazioni e divorzi giudiziali così come le udienze di comparizione per le coppie di fatto saranno rinviate a dopo il 31 luglio p.v.; solo quelle in cui le parti dimostrino con riguardo ai figli minori ragioni di urgenza che impongono l'adozione dei relativi provvedimenti saranno trattate; la trattazione di tali procedimenti avverrà con modalità cartolare, nella misura di 6 procedimenti ad udienza secondo la anzianità di ruolo, così da mantenere anche gli impegni assunti nel programma di gestione, qualora entrambe le parti entro il decimo giorno antecedente l'udienza già fissata ne facciano concorde richiesta inviando telematicamente la relativa istanza attestante la impossibilità della riconciliazione e la richiesta di trattazione scritta con rinuncia a qualsiasi eccezione sul punto; altrimenti, sempre qualora la richiesta di una delle parti pervenga in tale termine, la trattazione avverrà in Tribunale, nella misura 4 procedimenti ad udienza secondo la anzianità di ruolo, ad orari scaglionati e curando il rispetto della necessaria distanza tra le persone;
- i residui procedimenti inerenti alla materia famiglia (come ricorsi congiunti, modifiche delle condizioni di separazione, divorzio o affidamento di figli nati da coppie non unite in matrimonio, procedimenti ex artt. 316 bis c.c., 156 c.c., 709 ter c.p.c. ecc.) verranno rinviati a data successiva al 31 luglio p.v., salve ragioni di urgenza relative a figli minori da indicarsi specificamente in apposita istanza entro il termine di 10 giorni prima dell'udienza. In tali casi il giudice assegnatario del procedimento indicherà con apposito decreto le modalità di svolgimento dell'udienza, fermo restando il limite sopra indicato di 10 fascicoli per ogni udienza;



- le udienze nei procedimenti di convalida di sfratto saranno tenute, curando di garantire il rispetto della distanza tra coloro che vi intervengono, nella misura massima di 25 procedimenti ad udienza scelti secondo la maggiore anzianità di ruolo e scaglionati di almeno 20 minuti, così da mantenere anche gli impegni assunti nel programma di gestione, con rinvio a dopo il 31 luglio p.v. dei residui con notificazione a cura della parte del relativo provvedimento;
- le udienze nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo e di opposizione all'accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis c.p.c. in cui si debba procedere al giuramento del ctu saranno svolte con scambio e deposito telematico di atti ai sensi della lettera *b* del comma 7 dell'art. 83 del decreto legge e con giuramento telematico, nella misura massima di 25 procedimenti ad udienza scelti secondo la maggiore anzianità di ruolo, così da mantenere anche gli impegni assunti nel programma di gestione, con rinvio a dopo il 31 luglio p.v. dei residui con notificazione a cura della parte del relativo provvedimento;
- le udienze nei procedimenti del giudice tutelare saranno tenute con un numero massimo di 10 procedimenti con comparizione delle parti scelti secondo la maggiore anzianità di ruolo, così da mantenere anche gli impegni assunti nel programma di gestione, scaglionandoli ad orari distanziati di almeno 30 minuti e curando di garantire il rispetto della distanza tra coloro che vi intervengono.

Si pubblichino sul Sito Internet del Tribunale e si comunichi al C.S.M., VII Commissione, al Sig. Presidente della Corte di Appello, al Sig. Procuratore della Repubblica, a tutto il Personale ed al Sig. Presidente del C.O.A. di Tivoli.

Tivoli, 9 giugno 2020.

Il Presidente

Stefano C. De Michele
